



AUTORIPARAZIONE

TARIFE NAZIONALI CONFARTIGIANATO DI "CUSTODIA VEICOLI O COSE AFFIDATE".

"*La custodia*" – (il custodire, sorveglianza, assistenza : avere la custodia di qualcosa, avere in custodia qualcosa) e suoi sinonimi (controllare, vigilare, conservare, salvaguardare, tutelare, preservare) - di veicoli o cose affidate rappresenta un obbligo a cui il soccorritore è sottoposto nel momento stesso in cui prende in consegna un veicolo a seguito di soccorso stradale o automobilistico.

Infatti il soccorritore, contestualmente alla corretta esecuzione del servizio di soccorso/recupero, assume anche e comunque il ruolo del "*custode*" (art. 1177 cc.) e le relative responsabilità (art. 1218 cc.).

Il servizio di custodia dei veicoli, che deve essere assicurato senza soluzione di continuità, viene svolto in appositi siti di depositaria (garage – rimessa – autorimessa – rimessaggio – autoparcheggio - autosilo) dove vengono parchati i veicoli soccorsi/consegnati.

L'art. 1177 cc. prevede, infatti che "*l'obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna*"; infatti, fino a quel momento il veicolo deve considerarsi "*in deposito*" presso la depositaria; di conseguenza è basilare conoscere le principali obbligazioni a carico del custode-depositario (*capo XII codice civile, Sezione I del deposito in generale - art. cc. 1766/1782*).

Il deposito oneroso:

"*il deposito si presume gratuito, salvo che dalla qualifica professionale del depositario o da altre circostanze si debba desumere una diversa volontà delle parti*" (art. 1767 cc. presunzione di gratuità).

Il D.P.R. n° 480 del 19 Dicembre 2001 "*regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di rimessa di veicoli e degli adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse*" ha emanato il Regolamento per l'esercizio dell'attività di rimessa di veicoli, attività che è subordinata a denuncia di inizio attività - S.C.I.A. - da presentarsi, ai sensi dell'art. 19 della legge n° 241 del 7 Agosto 1990, al Comune nel quale si svolge l'attività.

Detta "autorizzazione" sottintende il possesso, da parte della depositaria, di tutta una serie di requisiti e dei presupposti normativi per lo svolgimento dell'attività richiesti dal Comune. Inoltre il Prefetto, a cui il Comune deve trasmettere entro 5 gg. copia della denuncia di inizio dell'attività, entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione, può sospendere o vietare l'esercizio dell'attività nei casi previsti dall'art. 11 comma 2 del regio decreto n° 773 del 18 Giugno 1931, per motivate esigenze di pubblica sicurezza e, in ogni caso e anche successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.

Inoltre è obbligatorio presentare domanda di iscrizione o comunicazione di variazione al Registro della C.C.I.A.A., entro 30 gg. dalla data di effettivo inizio o variazione dell'attività, allegando copia, in carta semplice, della denuncia presentata al Comune, munita del timbro di ricezione.

Fatte le premesse del caso, ed evidenziati i numerosi ed onerosi adempimenti cui devono sottoporsi le depositarie per lo svolgimento della propria attività, risulta indispensabile formulare per la categoria un corretto tariffario di riferimento per i servizi considerati.

Un tariffario che garantisca omogeneità di valori sull'intero territorio Nazionale e che si basi su criteri di equità e tutela degli interessi per gli utenti-consumatori e per le depositarie stesse, sempre nel rispetto della normativa comunitaria.

I tariffari di custodia, in uso sul territorio Nazionale, fanno tutti riferimento a tariffe commisurate al complesso di massa del veicolo ricoverato e quindi l'unità di rapporto/costo è funzionale al peso, a pieno carico, del veicolo stesso.

Considerato che tutti gli Organi Istituzionali richiedono che le aree adibite all'attività di custodia, autorimessa o autoparcheggio siano evidenziate ed espresse in numero di veicoli contenuti o superficie destinata al servizio da svolgere, si ritiene più corretto esprimere dette tariffe secondo la superficie d'ingombro impegnata e necessaria per il parcheggio del singolo veicolo. Superficie d'ingombro che è espressa dall'area reale coperta dal veicolo interessato oltre a quella delle distanze di sicurezza e di manovra fra autoveicolo e autoveicolo, sia in larghezza che in lunghezza (**mt. 0.70** fra i veicoli parcheggiati) e quindi da considerare nella superficie complessiva di parcheggio destinata.

Al termine di un attento esame si sono individuati i costi diretti ed indiretti di retribuzione, oneri previdenziali ed assicurativi del personale addetto al servizio; il capitale medio impiegato per locali, terreno, attrezzature, ecc.; spese generali imputabili alla gestione specifica; senza dimenticare l'utile d'impresa.

I servizi e le conseguenti tariffe (IVA esclusa) sono state espresse come da tabella in allegato.